



ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO”

Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398

Codice Fiscale 92033390441 url: <http://icfalconeeborsellino.edu.it>

E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

Prot. n.5693/VI

Ascoli Piceno, 02/05/2025

**Al Sito web dell'Istituto
All'albo on line
Agli atti**

Avviso pubblico per la selezione tra il personale interno ed esterno della figura di medico competente per l'attivazione del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii. di durata triennale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

VISTO che l'art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 13.1 del decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall'articolo 3.76 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l'indisponibilità;

VISTO che l'art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 16/11/2018; e nella fattispecie art. 43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale;

VISTO l'art.43, comma 3, art. 44, comma 4, art. 45, comma 2, lettera h), del predetto Decreto Interministeriale, che consente all'Istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 62 del 16/01/2025;

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

VISTO il D. Lgs n. 81/2008, in particolare gli art.li 18, 25, 29, 35, 38, 39, 40 e 41;

VISTO l'art. 18, c. 1 lett. a e l'art.41 del D. Lgs n. 81/08 i quali stabiliscono, tra gli obblighi del datore di lavoro, quella di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

CONSIDERATO che in seguito all'esito della Valutazione dei Rischi si rende necessario la nomina del medico competente previsto dal D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA l'avvenuta scadenza dell'incarico di medico competente conferito in precedenza;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

RITENUTO di dover procedere per l'acquisizione del servizio in oggetto con una procedura di affidamento diretto previa comparazione di curricula e di piani di azioni progettate dagli aspiranti all'incarico;

CONSIDERATA la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità;

PRESO ATTO che alla data odierna non esistono convenzioni CONSIP attive per i servizi d'interesse;

CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:

-la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;

-il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL vigente) oppure altre P.A.,

-contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione (ai sensi dell'art. 7, c. 6, D.Lgs. n.165/2001

CONSIDERATO che il Regolamento di applicazione del suddetto Decreto Legislativo prevede (D.I. n. 832 del 29.09.2008), in assenza di personale della Scuola fornito dei prescritti requisiti, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi ad esperti esterni di comprovata specializzazione;

VISTO l'art. 46 della legge 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO di dover procedere ad avviare la procedura volta ad individuare un medico specialista avente titolo per assumere l'incarico di medico competente nell'istituto, secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08;

VISTA la determina di avvio del procedimento prot. n.5688/VI del 02/05/2025

EMANA

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE COMPARATIVA E L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI DURATA TRIENNALE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II.

ART. 1 – COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e qualsiasi attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- 1) collaborare con il Dirigente (datore di lavoro) e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- 2) Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale in particolare:
 - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
 - istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
 - consegnare al Dirigente Scolastico (datore di lavoro), alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- 3) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali) e successivo G.D.P.R. n. 679/2016;
- 4) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- 6) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 7) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- 8) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- 9) trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'Allegato 3B del D.Lgs. n. 81/2008.

Potrà inoltre disporre, nell'ambito degli accertamenti sanitari di competenza, le diagnostiche e gli accertamenti clinici biologici mirati al rischio, ritenuti necessari.

L'Istituto, per quanto di sua competenza, provvederà:

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

- a) ad informare il medico competente sull'organizzazione dell'Istituto, sui processi e sui rischi connessi all'attività svolta;
- b) a fornire al medico competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi e ad aggiornarlo con tempestività;
- c) ad istituire ed aggiornare, se del caso, i registri degli esposti derivanti da piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni e biologici;
- d) a gestire, d'intesa con il medico competente, l'organizzazione e la tempistica degli accertamenti sanitari;
- e) a stabilire le modalità di adempimento degli obblighi di informazione e formazione che coinvolgeranno il medico competente;
- f) a custodire con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
- g) ad organizzare la riunione periodica annuale di prevenzione dei rischi.

Per quanto concerne i titoli e requisiti del Medico competente si fa riferimento all'art. 38 del D.Lgs.n. 81/2008. In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, da Lui diretti e coordinati.

Sarà inoltre sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

Si rammenta che il medico competente è vincolato dalla segretezza e riservatezza sulle informazioni ricevute, a cagione dell'incarico conferito.

ART. 2 – COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” è così composto:

- n. 4 plessi ubicati nel comune di Offida
- n. 3 plessi ubicati nel comune di Colli
- n. 2 plessi ubicati nel comune di Castorano
- n. 3 plessi ubicati nel comune di Appignano
- n. 2 plessi ubicati nel comune di Ascoli Piceno
- n. 1.000 alunni
- n. 1 Direttore dei Servizi generali e Amministrativi
- n. 7 assistenti amministrativi
- n. 25 collaboratori scolastici
- n. 1 assistente tecnico

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede in Via Monte Catria n.34 - 63100 Ascoli Piceno – AP mezzo:

- Raccomandata A/R, un plico sigillato recante all'esterno la dicitura: **“Avviso per il conferimento dell'incarico triennale di Medico Competente D. Lgs. 81/2008”**;
- Brevi manu un plico sigillato recante all'esterno la dicitura: **“Avviso per il conferimento dell'incarico triennale di Medico Competente D. Lgs. 81/2008”**;

Le domande di partecipazione dovranno pervenire **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 17 maggio 2025**, a pena di esclusione.

L'invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità è a carico dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza (non farà fede la data del timbro postale), anche per causa non imputabile al mittente, saranno escluse dalla selezione.

L'offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra.

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma conservate agli atti della scuola.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente avviso saranno considerate nulle e comporteranno l'automatica esclusione dalla selezione.

L'offerta dovrà contenere:

- 1) istanza di partecipazione accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità con indicazione completa dei dati anagrafici, della residenza, dei contatti e del codice fiscale (**allegato 1**);
- 2) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008;
- 3) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (**allegato 2**);
- 4) presentazione offerta tecnico-economica (**allegato 3**).

ART. 4 – MODALITÀ DI SELEZIONE

Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione comparativa delle domande pervenute, anche attraverso una commissione appositamente costituita, secondo i criteri sotto elencati. L'affidamento verrà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo l'ordine della graduatoria stessa. I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, saranno i seguenti:

- 1) **Offerta economica max 70 punti (40 punti per attività di collaborazione con il Datore di lavoro e 30 punti per attività di visite mediche).**

All'offerta economica più bassa saranno attribuiti max 70 punti, che risultano dalla somma di max 40 punti relativi all'attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (A) e max 30 punti per l'attività di visite mediche (B); alle altre offerte i punti saranno attribuiti sommando i punti risultanti dalla formula riportata nella sottostante tabella:

DESCRIZIONE (D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/2009)	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
A) Attività di Collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25 c. 1 lettera a) per: <ul style="list-style-type: none"> • Informazione/formazione riguardante la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; • Programmazione controllo rischi; • Valutazione rischi e stesura documento; • Predisposizione servizio Primo Soccorso; • Attuazione/valorizzazione programmi di promozione della salute; • Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura del relativo protocollo (art. 25 c.1 lettera b); • Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1 lettera l); • Partecipazione alla riunione e/o periodica (art. 35, c.1). 	<u>40 x offerta economica più bassa (A)</u> Offerta economica in esame (A)
B) Visita medica con formulazione giudizio di idoneità per iscritto e consegna copia Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis): <ul style="list-style-type: none"> • Periodica (art. 41 c. 2 lettera b) 	<u>10 x offerta economica più bassa (B)</u> Offerta economica in esame (B)
B) Visita medica con formulazione giudizio di idoneità per iscritto e consegna copia Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis): <ul style="list-style-type: none"> • Su richiesta del lavoratore (art. 41 c. 2 lettera c) 	<u>10 x offerta economica più bassa (B)</u> Offerta economica in esame (B)
B) Visita medica con formulazione giudizio di idoneità per iscritto e consegna copia Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis): <ul style="list-style-type: none"> • In occasione del cambio di mansione (art. 41, c. 2 lettera d), comprensiva di test funzionale visivo ed eventuali esami strumentali. 	<u>10 x offerta economica più bassa (B)</u> Offerta economica in esame (B)
TOTALE PUNTEGGIO	Punti attività A + punti attività B

1) Competenze max 30 punti

Esperienze di medico competente in Istituti Scolastici

- punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 25

Esperienze di medico competente in enti pubblici

- punti 5 per ogni incarico fino a un max di punti 5

L'incarico verrà assegnato al professionista che avrà totalizzato il punteggio più alto ricavato dalla sommatoria dei punti attribuiti. A parità di punteggio si procederà alla scelta mediante sorteggio.

Trascorsi tre giorni dalla scadenza del presente avviso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda o nessuna delle domande pervenute sia risultata valida, il dirigente scolastico provvederà all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 8 del proprio regolamento interno.

ART. 5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l'incarico nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica dell'Istituto.

L'incarico di Medico Competente sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. L'aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per l'Istituto lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di durata triennale.

Si procederà all'affidamento dell'incarico a favore di un soggetto in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs.vo n. 81/2008 secondo i sottoelencati criteri di precedenza:

1. personale interno all'unità scolastica;
2. personale interno in altro istituto scolastico;
3. personale dipendente da altra PP.AA.;
4. soggetti privati.

Nel caso l'assegnazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

La mancata presentazione dell'autorizzazione dell'Amministrazione provocherà l'esclusione dall'incarico.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Esso si intende naturalmente risolto alla scadenza. Non è in nessun caso previsto il tacito rinnovo dell'incarico.

E'comunque fatta salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente mantenendo le stesse condizioni.

Il Medico Competente prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, o contravvenisse a norme di Legge o aventi forza di legge, l'Istituzione Scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

ART. 7 – COMPENSO PREVISTO E MODALITÀ DI REMUNERAZIONE

Per le prestazioni sopra descritte, dopo verifica dell'effettivo svolgimento, al medico competente sarà corrisposta la somma massima di € 500,00/annui (euro cinquecento/00) per lo svolgimento delle attività di collaborazione con il Datore di Lavoro (art. 25 c. 1 lettera a) D.Lgs.vo 81/2008). Il compenso relativo alla effettuazione delle visite mediche sarà commisurato al numero delle prestazioni richieste. Detti compensi sono da considerarsi onnicomprensiva di tutti gli oneri anche a carico dell'Amministrazione e saranno liquidati previa presentazione di fatturazione elettronica al termine di ciascuna annualità del contratto.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino” legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Monica Grabioli.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Monica Grabioli .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Grabioli